

(N. 996)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(DE PIETRO)

NELLA SEDUTA DEL 9 MARZO 1955

Modificazioni all'Ordinamento delle professioni d'avvocato e procuratore legale.

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'unito disegno di legge vengono apportate alcune modifiche all'Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore.

Dette modifiche, che hanno in comune particolare carattere di urgenza e rispondono a sentite esigenze di carattere pratico, riguardano aspetti specifici della materia e non incidono sui principi fondamentali della disciplina delle professioni forensi, oggetto di studio da parte di una Commissione istituita dal Ministro di grazia e giustizia per procedere alla elaborazione di un progetto di riforma del vigente ordinamento forense.

Detto ordinamento, com'è noto, fu emanato in periodo fascista e gli studi della suddetta Commissione sono, ovviamente, diretti a trasformare in esso i principi democratici contenuti nella Costituzione italiana, e ad adeguarlo alle nuove esigenze che si sono manifestate nell'ultimo ventennio.

Le modifiche proposte con il presente disegno sono intese a riportare a due anni il periodo di pratica occorrente per l'ammissione agli esami di procuratore legale; a decentrare le nomine delle Commissioni esaminatrici per

gli esami di procuratore legale — che le vigenti disposizioni attribuiscono al Ministro di grazia e giustizia — demandandole in genere ai Presidenti di Corte d'appello; ad adeguare le disposizioni relative alle materie oggetto delle prove scritte ed orali negli esami per avvocato a quelle del Codice civile, tenendo conto della soppressione dell'ordinamento sindacale-corporativo; a rendere più sollecita la correzione degli elaborati dei candidati agli esami per avvocato e per procuratore legale.

La semplice indicazione sommaria dell'oggetto delle proposte innovazioni è sufficiente a chiarire le ragioni di pratica convenienza che ispirano il presente disegno di legge ed a giustificare la necessità di un'immediata attuazione di dette innovazioni.

Senza incidere, infatti, come sopra si è detto, sui principi fondamentali della disciplina delle professioni forensi, al cui studio attende la accennata Commissione, le proposte modifiche sono idonee ad eliminare alcuni inconvenienti rilevati nell'applicazione del vigente ordinamento forense e ad accogliere così, con adeguata sollecitudine, i voti al riguardo espressi dalle categorie interessate.

È altresì da rilevare che, sotto l'aspetto formale, l'unito disegno di legge contiene, in prevalenza, norme destinate ad aggiungersi o sostituirsi al testo originario degli articoli della legge professionale forense e delle relative norme di attuazione, conservandone la numerazione. In tal modo non si rendono necessari richiami e rinvii dall'uno all'altro testo legislativo, e si facilita la ricerca delle norme da applicare.

* * *

A) L'articolo 1 dell'unito disegno di legge tende all'abrogazione dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 374, con il quale venne modificato l'articolo 17, n. 5, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, che approva l'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore.

In tal modo il periodo di pratica occorrente per l'ammissione agli esami di procuratore, verrebbe riportato da un anno a due anni.

La riduzione del periodo di pratica trovò ragione nelle particolari contingenze determinate dagli eventi bellici che impedirono a molti laureati in giurisprudenza, aspiranti all'esercizio della professione di procuratore legale, di effettuare o portare a compimento il prescritto biennio di pratica.

Venute meno, da tempo, le condizioni atte a giustificare la norma di carattere eccezionale contenuta nell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato sopra citato, è evidente l'opportunità e l'urgenza di ripristinare l'anteriore disposizione di legge, accogliendo i voti espressi al riguardo da alcuni Consigli degli Ordini forensi e garantendo, attraverso un più lungo periodo di pratica, una migliore preparazione professionale degli aspiranti all'esercizio della professione di procuratore legale.

B) Con l'articolo 2 viene modificato l'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, per quanto concerne la nomina delle Commissioni esaminatrici per gli esami di procuratore, nel caso in cui gli esami debbano aver luogo presso le Corti d'appello.

Secondo la disciplina vigente, dette Commissioni, sia che gli esami debbano aver luogo presso il Ministero di grazia e giustizia, sia

che debbano aver luogo presso le Corti d'appello, vengono nominate con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Appare, invece, rispondente ad un sano criterio di decentramento amministrativo che, nella seconda di tali ipotesi, la Commissione esaminatrice venga nominata dal Presidente della Corte presso la quale gli esami avranno luogo.

Per ragioni di convenienza, infatti, i magistrati che, a norma dello stesso articolo 22, debbono far parte come membri effettivi o supplenti della Commissione, vengono, di norma, scelti tra quelli del distretto della Corte, ed i professori di materie giuridiche tra quelli delle Università od Istituti vicini, e, pertanto, il Presidente della Corte è in possesso di sicuri elementi di giudizio per procedere alla scelta delle persone più indicate, sotto ogni riflesso, a comporre la Commissione.

Per quanto riguarda, poi, i membri delle Commissioni tratti dalla categoria degli avvocati, è da notare che detti membri vengono nominati su designazione del Consiglio dell'Ordine del capoluogo del distretto della Corte e che, attualmente, tale designazione viene portata a conoscenza del Ministro tramite il Presidente della Corte. Con il decentrare le nomine dal Ministro ai Presidenti di Corte si verrebbe, quindi, a rendere più semplice e spedita la formazione delle Commissioni.

Va, altresì, osservato che anche attualmente, nel procedere alla nomina dei componenti le Commissioni esaminatrici, il Ministro di grazia e giustizia tiene conto delle indicazioni al riguardo fornitegli dai Presidenti delle Corti.

Attribuendo al Presidente della Corte la nomina della Commissione, si è previsto che tale nomina debba avvenire non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia che fissa la data degli esami e che del provvedimento di nomina il Presidente della Corte debba dare tempestiva comunicazione al Ministro di grazia e giustizia il quale, mediante la pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero e nella *Gazzetta Ufficiale*, porta a conoscenza degli interessati la composizione della Commissione stessa.

È da rilevare, infine, che l'articolo 22 parla di « *magistrato della carriera giudicante di*

grado non inferiore al quinto » e di « *magistrato del pubblico ministero di grado non inferiore al sesto* ».

Poichè, com'è noto, i magistrati, a norma della legge 24 maggio 1951, n. 392, si distinguono non più secondo gradi gerarchici ma secondo le funzioni, è apparso opportuno sostituire alle dizioni sopra riferite quelle, rispettivamente, di « *magistrato con funzioni giudicanti di categoria non inferiore a quella di magistrato di appello* » e di « *magistrato di tribunale, con almeno otto anni di anzianità in detta categoria, avente funzioni requirenti* ».

Resta immutata ogni altra disposizione contenuta nel vigente articolo 22 il cui testo risulta, tuttavia, formalmente modificato per la più organica coordinazione data, nella nuova norma, ai diversi commi del predetto articolo.

C) L'articolo 3 modifica i commi secondo e terzo dell'articolo 29 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, concernenti le prove d'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.

L'ultimo articolo menzionato prevede quattro prove scritte d'esame e, tra queste, una avente per oggetto il diritto civile e la procedura civile ed altra il diritto commerciale. Viene, così, mantenuta ancora tra diritto civile e diritto commerciale una distinzione che, a seguito dell'entrata in vigore dei nuovi Codici, non trova base nella disciplina positiva e non ha, quindi, più ragione di sussistere.

È sembrato opportuno, pertanto, modificare il secondo comma dell'articolo 29, comprendendo in un'unica prova di diritto privato gli esami scritti di diritto civile e di diritto commerciale e sostituendo alla prova di diritto commerciale una prova avente per esclusivo oggetto la procedura civile.

Per analoghe considerazioni la prova orale di diritto civile e quella di diritto commerciale, distintamente previste dall'articolo 29, terzo comma, vengono sostituite da un'unica prova di diritto privato.

Lo stesso articolo 29 prevede tra le prove orali anche quella di diritto sindacale e corporativo che, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, non è più richiesta e deve essere eliminata dal testo dell'articolo.

Tra le prove orali d'esame è sembrato opportuno invece, includere quella avente per oggetto il diritto del lavoro.

L'istituzione di una prova orale di diritto del lavoro appare, infatti, giustificata dalla particolare preparazione professionale richiesta al candidato ed, inoltre, dalla specialità stessa della materia.

In tal modo resta immutato il numero delle prove scritte, atto a conferire agli esami adeguata serietà. Nel complesso, poi, non si restringe il campo di cognizioni che il candidato deve possedere.

D) Nell'articolo 4 è prevista la soppressione del terzo comma dell'articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente norme d'attuazione del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e ciò allo scopo di adeguare il disposto di detto articolo alle modificazioni introdotte con il presente disegno nell'articolo 22 del citato regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.

Dette modifiche, come è stato sopra rilevato, riguardano il decentramento delle nomine delle Commissioni esaminatrici per gli esami di procuratore legale dal Ministro di grazia e giustizia ai Presidenti di Corte e, pertanto, il terzo comma dell'articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, che detta particolari disposizioni quanto alle modalità di nomina delle Commissioni stesse da parte del Ministro non ha più ragione d'essere e va soppresso.

È da osservare, in proposito, che per effetto della soppressione del terzo comma dell'articolo 15, quando gli esami debbono aver luogo a Roma la nomina della Commissione esaminatrice verrebbe effettuata dal Ministro di grazia e giustizia senza l'osservanza delle condizioni di tempo previste nel soppresso terzo comma del detto articolo 15.

Di particolare urgenza ed utilità si avviano le modifiche alla vigente disciplina degli esami per avvocato e procuratore legale contenute nei restanti articoli del presente disegno di legge e dirette, con innovazioni attinenti alla parte procedurale, a rendere più sollecito lo svolgimento degli esami stessi.

È noto, infatti, che detti esami, per l'elevato numero dei partecipanti, si sono nei decorsi anni, specie in alcune sedi tra le più importanti, protratti per un anno ed oltre dalla data d'inizio.

Il constatato ritardo nello svolgimento degli esami e l'urgenza di porvi riparo riguardano, soprattutto, gli esami per procuratore ma appare evidente l'opportunità di estendere anche agli esami per avvocato innovazioni idonee a realizzare un più sollecito ed economico corso delle operazioni d'esame.

Gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 dell'unito disegno di legge modificando gli articoli 17, primo comma, 22, 23, 25, secondo comma, 32, terzo comma, e 34 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente norme d'attuazione del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, che approva l'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, riguardano sia gli esami di procuratore sia quelli per avvocato e sono diretti ad introdurre nuove modalità nelle operazioni di revisione dei lavori scritti, in modo da renderne più spedito l'esaurimento.

Le predisposte modifiche prevedono la distribuzione ai candidati — in ciascuno dei giorni delle prove scritte — di buste fornite di un tagliando sul quale viene apposto un numero d'ordine progressivo corrispondente a quello assegnato al candidato nell'elenco degli ammessi all'esame. In tal modo, al termine delle prove scritte è possibile riunire in un'unica busta, previa eliminazione dei tagliandi, le buste contenenti i lavori svolti da ciascun candidato nei vari giorni d'esame e portanti, perciò, lo stesso numero.

Ad evitare, nella maniera più assoluta, la possibilità d'identificazione dell'autore dei lavori, le operazioni di raggruppamento delle buste contenenti i lavori del candidato in altra busta, vengono effettuate in un giorno appositamente stabilito, alla presenza di rappresentanti di candidati, e sulla busta stessa viene, soltanto quando è ultimata la riunione di tutti i lavori, apposto il numero progressivo, curando che le buste, prima della numerazione, siano opportunamente rimescolate.

La Commissione esaminatrice, pertanto, nel procedere alla revisione dei lavori scritti del candidato, contenuti nell'unica busta, non sarà

tenuta, come attualmente avviene, ad esaminare tutti i lavori, ma ometterà l'esame di uno o più di essi, nel caso in cui la votazione attribuita al lavoro primo esaminato, o la media dei voti assegnati ai lavori esaminati, escluda già l'ammissibilità del candidato alle prove orali a norma dell'articolo 27.

Con tale procedimento può essere ottenuta una sollecita revisione dei temi scritti e, di riflesso, un più spedito esaurimento delle intere operazioni di esame, pur restando immutata la disciplina vigente quanto ai criteri di valutazione delle prove scritte ed alle condizioni per l'ammissione agli esami orali. Resta altresì assicurata, con le particolari cautele sopra accennate, la non identificabilità dell'autore dei lavori.

Verrà, così, a conseguirsi non solo un vantaggio per i candidati, i quali raggiungerebbero più presto l'abilitazione professionale, ma anche un risparmio apprezzabile per l'Esercizio nelle spese relative al funzionamento delle Commissioni esaminatrici.

È, inoltre, da rilevare che le progettate modifiche non costituiscono adozione di procedimenti del tutto nuovi nella positiva disciplina dei pubblici esami, in quanto identiche formalità sono state introdotte, con i decreti presidenziali 7 febbraio 1949, n. 28 e 29 gennaio 1950, n. 231, nell'Ordinamento, rispettivamente, degli esami per uditore giudiziario e per l'abilitazione all'esercizio della professione di notaio, e che tali formalità, nella loro ormai ripetuta applicazione, non hanno dato luogo ad inconvenienti.

E) Passando ad esaminare le singole modifiche dirette a realizzare un più sollecito corso delle operazioni d'esame, si rileva che l'articolo 5 integra la disposizione contenuta nel primo comma dell'articolo 17 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, prescrivendo, ai fini della determinazione del numero da apporsi sul tagliando unito alle buste, che ad ogni candidato compreso nell'elenco degli ammessi all'esame per procuratore venga assegnato un numero d'ordine progressivo.

L'articolo 6, che viene a sostituire l'articolo 22 del regio decreto 22 gennaio 1934,

n. 37, contiene le prescrizioni relative all'applicazione del procedimento sopra illustrato e non richiede, pertanto, particolare esame.

L'articolo 7, riguardante specificatamente gli esami per procuratore, si sostituisce all'articolo 23 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, e dispone che la Commissione dovrà procedere all'esame del secondo lavoro svolto dal candidato solo nel caso che al primo siano stati assegnati non meno di cinque punti. Qualora, infatti, il candidato avesse conseguito nel primo lavoro meno di cinque, l'esame del secondo sarebbe del tutto inutile poichè l'articolo 25 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, quale modificato con l'articolo 8 del presente disegno, dispone che viene ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito l'idoneità in tutte le prove ovvero che, avendo riportato nell'una prova cinque punti, abbia conseguito nell'altra nove punti.

F) L'articolo 8 del disegno di legge modifica, come sopra si è accennato, il secondo comma dell'articolo 25 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, adeguandone il disposto alle innovazioni introdotte nell'ordinamento degli esami per procuratore legale con successivi testi legislativi.

L'articolo 25, comma secondo, parla, infatti, di media di nove nelle altre prove in quanto le prove scritte nell'esame per procuratore legale erano richieste in numero di tre dall'articolo 20 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578. Con l'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215, dette prove sono state ridotte a due e, pertanto, è evidente la necessità di modificare il disposto dell'articolo 25 su citato in modo da renderlo applicabile all'ipotesi di due sole prove d'esame.

G) Con l'articolo 9 del disegno di legge viene modificato il terzo comma dell'articolo 32 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, nel senso che procedendosi alla formazione dell'elenco dei candidati ammessi all'esame per avvocato debba assegnarsi a ciascun candidato un numero d'ordine progressivo, destinato, come sopra si è rilevato quanto agli esami per procuratore, ad essere trascritto sui tagliandi delle buste fornite al candidato in ciascun giorno delle prove scritte.

L'articolo 10 aggiunge alle disposizioni contenute nel regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, un articolo 33-bis che ha espresso riguardo agli esami per avvocato. Nel nuovo articolo viene incluso, con alcune modifiche, il primo comma dell'articolo 34 del regio decreto testè citato che richiama nella disciplina degli esami per avvocato le disposizioni dello stesso decreto relative agli esami per procuratore e viene, inoltre, regolato il procedimento di revisione dei lavori scritti negli esami per avvocato per i quali le prove richieste sono quattro. La diversità del numero delle prove scritte richieste in detti esami ed in quelli per procuratore ha reso necessario, infatti, disciplinare specificamente le modalità di applicazione del detto procedimento nell'ipotesi di esami con quattro prove scritte.

Viene, pertanto, disposto che la Commissione procederà all'esame del secondo lavoro solo se al primo siano stati attribuiti almeno cinque punti e che procederà all'esame del terzo quando il candidato abbia conseguito l'idoneità in tutte le prove scritte, ovvero nel caso che, avendo riportato non meno di cinque in uno dei due lavori, abbia, nell'altro, riportato almeno sette.

Se, infatti, il candidato avesse conseguito in una delle due prove meno di sette, sarebbe inutile l'esame del terzo lavoro perchè il candidato anche ottenendo in questo lavoro, come nel quarto, il massimo dei punti, non potrebbe mai conseguire la media di nove richiesta per l'ammissione alle prove orali.

Analogamente viene disposto che la Commissione, nel caso in cui il candidato abbia riportato cinque punti in uno dei tre lavori esaminati, procederà all'esame del quarto solo se la somma dei punti assegnata ai due restanti lavori non sia inferiore a diciassette; ed, infatti, una votazione inferiore a questa non consentirebbe più il raggiungimento della media del nove.

È, inoltre, da osservare che, essendo stato, con l'articolo 8 del presente disegno di legge, modificato il secondo comma dell'articolo 25 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, in modo da renderlo applicabile agli esami di procuratore, per i quali sono richieste due sole prove scritte, detta disposizione non sarebbe, nel nuovo testo, idonea a disciplinare gli esa-

mi per avvocato. Si sono, pertanto, inclusi nel nuovo articolo 33-bis le disposizioni contenute nei commi primo e secondo dell'articolo 25, nel testo attuale, nonchè la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 27 stesso decreto che all'articolo 25 fa richiamo.

Con l'articolo 11 viene soppresso il primo comma dell'articolo 34 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, che, come sopra si è accennato, passa a formare, con lievi modifiche, il comma primo del nuovo articolo 33-bis conseguendosi in tal modo una più completa ed organica formulazione del detto articolo.

H) L'articolo 12 reca disposizioni di carattere finale. Con la prima di esse è sembrato

equo stabilire che la disposizione del presente disegno di legge relativa al ripristino del periodo di pratica biennale per l'ammissione agli esami di procuratore legale, non nuoccia ai praticanti procuratori che, alla data di entrata in vigore della legge, abbiano già maturato il periodo di pratica di un anno previsto dalle disposizioni in vigore.

Si è, inoltre, previsto che le disposizioni dell'unito disegno di legge concernenti il particolare procedimento di revisione dei lavori scritti, del quale è urgente l'immediata attuazione, siano applicabili anche agli esami per avvocato e procuratore già indetti ma non ancora iniziati alla data di entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È abrogato l'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 374, sulla riduzione del periodo di pratica occorrente per l'ammissione agli esami di procuratore.

Art. 2.

L'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, che approva l'Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, è modificato come segue:

« Nel caso in cui gli esami abbiano luogo presso le Corti di appello, la Commissione esaminatrice è nominata dal Presidente della Corte d'appello non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia che stabilisce la data in cui dovranno aver luogo le prove scritte degli esami.

« Il decreto di nomina della Commissione verrà dal Presidente della Corte comunicato tempestivamente al Ministero di grazia e giustizia che ne curerà la pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

« La Commissione è composta di cinque membri: un magistrato con funzioni giudicanti di categoria non inferiore a quella di magistrato di appello che la presiede, un magistrato di tribunale, con almeno otto anni di anzianità in detta categoria, avente funzioni requirenti, un professore di materie giuridiche presso una Università della Repubblica di ruolo, incaricato o libero docente, ovvero presso un Istituto superiore, di ruolo o incaricato, e due avvocati designati dal Consiglio dell'Ordine del capoluogo del distretto della Corte di appello tra gli avvocati aventi una anzianità di iscrizione non inferiore a cinque anni e appartenenti, al momento della nomina, all'albo del capoluogo medesimo,

« Possono essere chiamati a far parte della Commissione un presidente e quattro membri supplenti che abbiano i medesimi requisiti stabiliti per gli effettivi.

« I supplenti intervengono nella Commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.

« Il tema, unico per ciascuna prova scritta, è dato dal Ministro di grazia e giustizia.

« I candidati di una o più Corti possono essere raggruppati nella sede di altra Corte stabilita con decreto del Ministro di grazia e giustizia ».

Art. 3.

I commi secondo e terzo dell'articolo 29 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, che approva l'Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono modificati come segue:

« Le prove scritte sono quattro ed hanno per oggetto:

- a) il diritto privato;
- b) la procedura civile;
- c) il diritto e la procedura penale;
- d) il diritto amministrativo.

« La prova orale ha per oggetto il diritto romano, il privato, il penale, il costituzionale, l'amministrativo, l'ecclesiastico, il diritto del lavoro, la procedura civile e la procedura penale ».

Art. 4.

È soppresso il terzo comma dell'articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente norme di attuazione del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, che approva l'Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore.

Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 17 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente norme di attuazione del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, che approva l'Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, è modificato come segue:

« La Commissione esaminatrice delibera senza ritardo sull'ammissione delle domande di

cui all'articolo precedente e forma l'elenco dei candidati ammessi agli esami assegnando a ciascuno di essi un numero d'ordine progressivo ».

Art. 6.

L'articolo 22 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente norme di attuazione del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, che approva l'Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, è sostituito dal seguente:

« Al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni d'esame due buste d'uguale colore, una grande munita di un tagliando con numero progressivo ed una piccola contenente un cartoncino bianco. Sul tagliando deve essere scritto il numero corrispondente a quello assegnato al candidato nell'elenco degli ammessi all'esame.

« Le buste residue sono chiuse in piego suggellato con il bollo della Commissione. Sul piego appongono la firma il presidente o chi ne fa le veci, un componente la Commissione ed il segretario.

« Detto piego non può essere aperto se non per trarne le buste da consegnare eventualmente ai candidati che le richiedano in sostituzione di buste deteriorate che devono essere restituite. In tal caso le buste residue, comprese quelle deteriorate, sono chiuse nuovamente in piego suggellato e firmato come è stabilito dal comma precedente.

« Il numero di dette buste deve corrispondere alla differenza tra il numero delle buste all'uopo rimesse al presidente, e quelle consegnate ai candidati.

« Il candidato dopo svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione nè altro contrassegno, mette il foglio od i fogli nella busta più grande. Scrive il proprio nome, cognome e paternità sul cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone quindi anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente od a chi ne fa le veci esibendo un documento atto a dimostrare la sua identità. Il presidente o chi ne fa le veci, dopo aver accertato che il numero segnato sul tagliando corrisponde a quello assegnato al candidato nell'elenco degli ammessi all'esame, appone la sua firma trasversalmente sulla busta in modo che vi resti

compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa.

« Nel giorno e nell'ora che saranno indicati dal presidente alla chiusura delle prove, la Commissione, in seduta plenaria, avvertiti tempestivamente due candidati, constatata la integrità dei sigilli e delle firme, apre i pieghi contenenti i lavori, raggruppa le buste aventi lo stesso numero e, dopo aver staccato i tagliandi le chiude in un'unica busta più grande. Su questa viene apposto un numero progressivo, soltanto quando è ultimata l'operazione di raggruppamento di tutti i lavori, avendo cura di rimescolare le buste prima d'apporre il numero.

« Tutte le buste debitamente numerate sono poi raccolte in piego suggellato e firmato con le stesse formalità indicate nel secondo comma.

« Di tutto quanto sopra è disposto, come pure di tutto quanto avviene durante lo svolgimento delle prove, viene redatto processo verbale sottoscritto dal presidente, o da chi ne fa le veci, e dal segretario ».

Art. 7.

L'articolo 23 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente norme di attuazione del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, che approva l'Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, è sostituito dal seguente:

« Compite le operazioni indicate nei commi sesto e settimo del precedente articolo 22, la Commissione è convocata nel più breve tempo possibile per iniziare l'esame dei lavori scritti.

« Verificata dalla Commissione l'integrità dei pieghi e delle singole buste, il segretario, all'atto dell'apertura di queste, appone immediatamente sulle buste contenenti i lavori, il numero già segnato sulla busta grande. Lo stesso numero sarà poi trascritto, appena aperta la busta contenente il lavoro, sia in testa al foglio od ai fogli relativi sia sulla bustina contenente il cartoncino d'identificazione.

« Subito dopo la lettura di ciascun lavoro, la Commissione assegna il punto con le norme stabilite nell'articolo 27.

« La Commissione procederà all'esame del secondo lavoro del candidato solo se al primo siano stati assegnati non meno di cinque punti.

« La Commissione, nel caso in cui accerti che il lavoro sia stato in tutto od in parte copiato da altro lavoro o da qualche pubblicazione, annulla la prova. Deve pure essere annullato l'esame dei candidati che comunque si siano fatti riconoscere ».

Art. 8.

Il secondo comma dell'articolo 32 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente norme di attuazione del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, che approva l'Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, è modificato come segue:

« Sono ammessi, tuttavia, alla prova orale anche quei candidati che, avendo riportato non meno di cinque punti in una delle prove, abbiano conseguito nell'altra nove punti ».

Art. 9.

Il terzo comma dell'articolo 32 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente norme di attuazione del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, che approva l'Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, è modificato come segue:

« Il Ministro di grazia e giustizia delibera sulle domande di ammissione agli esami, e forma l'elenco dei candidati che sono stati ammessi assegnando a ciascuno di essi un numero d'ordine progressivo ».

Art. 10.

All'articolo 33 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente norme di attuazione del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, che approva l'Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, viene aggiunto l'articolo 33-bis nel testo che segue:

« Si osservano per lo svolgimento degli esami le disposizioni degli articoli 19, 20, 21, 22, 23 commi primo, secondo, terzo e quinto, 24, 25 commi terzo e quinto, 26, 27 comma primo.

« La Commissione procederà all'esame del secondo lavoro del candidato solo se al primo siano stati assegnati non meno di cinque punti.

« Procederà all'esame del terzo lavoro nella ipotesi che il candidato abbia conseguito la sufficienza nei primi due lavori, ovvero nella ipotesi che, avendo il candidato riportato nell'uno dei due lavori cinque, abbia ottenuto nell'altro non meno di sette.

« Procederà, infine, all'esame del quarto lavoro nell'ipotesi che il candidato abbia conseguito la sufficienza nei primi tre lavori, ovvero nell'ipotesi che, avendo il candidato riportato in uno dei detti lavori cinque, la somma dei voti ottenuti nei restanti due lavori non sia inferiore a diciassette.

« Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito l'idoneità di tutte le prove scritte a norma dell'articolo 27.

« Sono ammessi, tuttavia, alla prova orale anche quei candidati che, avendo riportato non meno di cinque punti in una delle prove, abbiano conseguito nelle altre una media di nove punti.

« Sono dichiarati idonei coloro che hanno conseguito almeno i sei decimi dei punti in ciascuna prova scritta ed in ciascuna materia della prova orale salvo il disposto del comma precedente ».

Art. 11.

È soppresso il comma primo dell'articolo 34 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente norme di attuazione del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, che approva l'Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore ».

Art. 12.

La disposizione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 374, continua ad applicarsi nei confronti dei praticanti procuratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato il periodo di pratica di un anno.

Le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 si applicano anche agli esami per avvocato e procuratore legale che risultino indetti, ma non ancora iniziati, alla data di entrata in vigore della presente legge.